




LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'UFFICIALE DI GARA

stefanocomellini

Le responsabilità in ambito sportivo



La responsabilità civile (in ambito sportivo)

Può ricadere su

- chi pratica disciplina sportive
- chi organizza eventi sportivi

per danni arrecati

- ai partecipanti alla competizione (anche arbitri)
- ai terzi (es. spettatori)

La responsabilità civile (in ambito sportivo) (2)

- Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.)
- Responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.)

Regolamenti federali

- Norme disciplinari e cautelari
- Vincolanti solo per il giudice sportivo e per i soggetti sportivi tenuti a farli applicare

La responsabilità extracontrattuale

- Principio generale del “naeminemlaedere”
- Prevedibilità ed evitabilità dell’evento con riferimento all’ordinaria diligenza
- “Agenti modello”

La responsabilità contrattuale

- Inadempimento di specifica obbligazione
(lesione di avviamento alla disciplina)

La responsabilità per attività pericolosa

Attività con rilevante probabilità di danno

- Per la sua natura
- Per le caratteristiche dei mezzi usati
- Per le modalità concrete del suo esercizio
- Per l'omissione di cautele

La responsabilità per attività pericolosa (2)

Presunzione di responsabilità

sempre che non sia dimostrata l'adozione di
tutte le misure atte ad evitare il danno

La responsabilità penale (in ambito sportivo)

Azione od omissione



Nesso di causalità



Evento

Il rischio consentito

Soglia di pericolo atteso ed accettato dai
partecipanti all'evento sportivo


Elemento soggettivo del reato

- Dolocoscienza e volontà



- Generica: negligenza, imprudenza, imperizia

- Colpa



- Specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

Elemento oggettivo del reato

Condotta

(Azione)

(Omissione)



Nesso di causalità



Evento

Reato omissivo improprio

Art. 40 cod. pen.

- “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

Posizione di garanzia

Posizione di protezione
(istruttore)

posizione di controllo
(arbitro, organizzatore)

Cooperazione colposa (art. 113 c.p.)

cooperazione consapevole con altri nella
violazione di norme cautelari

altrimenti

concorso di cause colpose indipendenti

L'ufficiale di gara

- verifica degli attrezzi, dell'abbigliamento, delle strutture sportive
- verifica e repressione delle condotte non regolamentari
- verifiche di correttezza tecnica e di sicurezza dell'attività sportiva
- attività certificativa di quanto avvenuto nel contesto dell'incontro sportivo.

L'arbitro F.I.C.

art. 25 Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri:

obbligo per i Giudici Arbitri

di "dirigere le riunioni remiere (...)

- secondo le norme contenute nel Codice delle Regate
- secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Federale
- secondo le indicazioni tecnico-organizzative della CDA

".

Frode sportiva

Art. 1 Legge 401/1989

- Corruzione sportiva
- Fattispecie di chiusura (altri atti fraudolenti)

Giurisprudenza

- Go-kart
- Sidercross
- Rally
- Atletica leggera